

REPERTORIO N° 40243

RACCOLTA N° 6681

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantaquattro, il giorno venticinque del mese di settembre in Sulmona, nel mio studio notarile al Corso Ovidio, 135
25 settembre 1984

Avanti a me dr. GIUSEPPE GAUDIOSI, notaio in Sulmona iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Sulmona ed Avezzano

sono presenti

1) DI MASCI BRUNO, nato a Milano il 14 marzo 1942 residente in Sulmona-Via Morandi n°6, insegnante.

2) EVANGELISTA GIUSEPPE, nato a Sulmona il 21 novembre 1940 ed ivi residente in Via Papa Giovanni XXIII n°43, insegnante.

3) TELLA FILIPPO, nato a Sulmona il 6 dicembre 1922 ed ivi residente in Via Di Giacomo n°10, pensionato.

4) MASCI VITTORIO, nato a Sulmona il 14 giugno 1955 ed ivi residente in Via Salvemini, n°7, professionista.

5) BARCONE CONCEZIO, nato a Sulmona il 1° gennaio 1931 ed ivi residente in Via Quintino Sella n°5, insegnante.

6) LA CIVITA FRANCO, nato a Sulmona il 4 ottobre 1944 ed ivi residente in via Postiglione n°5

UFFICIO REGISTRO SULMONA (AQ)

27 SET 1984

Registrato in data

N. 1069

Esatte L.

di cui per ipoteca L.

L. DIRETTORE

(Dott. Pierluigi Maceranti)

Erario

Aziende

Totale

Il CASSIERE

(Andreas Reg. Valeria)



*10000 per la
Cassa di Sulmona - os con*

funzionario regionale. _____



7) AUTIERO CARLO, nato a Sulmona il 24 febbraio 1916 ed ivi residente in Vico Squadro n°4, pensionato.

8) MANCINI ANTONIO, nato a Sulmona il 20 gennaio 1939 ed ivi residente in Via Aldo Moro, pensionato.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani come essi affermano, della cui identità personale io notaio sono certo, di comune accordo e col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni al presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue: _____

Art.1

Tra i comparenti è costituita, con sede a Sulmona, attualmente in Vico dei Sardi, 7, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE MARIA CANIGLIA".

Art.2

L'Associazione si propone gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto che, dalle parti e da me notaio sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. _____

Art.3

La sede, la durata, i rapporti tra i Soci e l'Associazione, gli Organi Sociali e i loro poteri, le quote sociali, il patrimonio sociale, il bilancio,

sono disciplinati dalle norme dello Statuto sociale citato.

Art.4

A comporre il Consiglio di Amministrazione per il primo triennio, all'unanimità, sono eletti i Signori:
Di Masci Bruno - Presidente, Evangelista Giuseppe - Vice Presidente, Masci Vittorio - Segretario Cassiere, Tella Filippo - Direttore Artistico, Barcone Concezio - Consigliere addetto stampa, i quali ringraziano e dichiarano di accettare la carica.

Art.5

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio, sono eletti all'unanimità i Signori:
La Civita Franco - Presidente, Autiero Carlo - Sindaco, Mancini Antonio - Sindaco, i quali ringraziano e dichiarano di accettare la carica.

Art.6

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte, sono a carico dell'Associazione. L'Associazione nasce senza patrimonio sociale per cui si richiede la registrazione del presente a tassa fissa.

I componenti concordemente mi dispensano dalla lettura dell'allegato, e qui di seguito comunicano i loro numeri di codice fiscale:

- Di Masci Bruno

DMS BRN 42C14 F205Y

PECIFICA
dell'originale

L. 32.811
" 7.189
" 4.000
" 500
" 12.000
" 8.000
" 25.000
" 1
" 89.500

- Evangelista Giuseppe — VNG GPP 40S21 I804R

- Tella Filippo — TLL FPP 22T06 I804U

- Barcone Concezio — BRC CCZ 31A01 I804V

- Masci Vittorio — MSC VTR 55H14 I804S

- La Civita Franco — LCV FNC 44R04 I804F

- Autiero Carlo — TRA CRL 16B24 I804C

- Mancini Antonio — MNC NTN 39A20 I804C

Io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo approvano.

Occupo un foglio scritto a macchina ai sensi di legge da persona di mia fiducia su facciate quattro meno linee tredici.

Bruno Di Mari

Giuseppe Evangelista

Filippo Tella

Concezio Barcone

Vittorio Masci

Franco La Civita

Carlo Autiero

Antonio Mancini





29 OTT. 2020

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE MUSICALE MARIA CANIGLIA"

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 17:30, presso la sede sociale in vico dei Sardi n. 9 a Sulmona (AQ) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'**ASSOCIAZIONE MUSICALE MARIA CANIGLIA ONLUS**.

I soci presenti, in numero di tredici, chiamano a presiedere la riunione l'Avv. Vittorio Masci, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, ed il Sig. Gaetano Di Bacco quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Avv. Vittorio Masci il quale illustra ai soci la necessità di modificare ed integrare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017**)

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo (già modificato in data 26/06/1998 per l'iscrizione nel registro delle ONLUS) che, come modificato, si compone di n. 19 articoli ed è suddiviso in VI Titoli. La necessità di adeguamento alla normativa ha consentito all'assemblea di ridisegnarne l'impianto adeguandolo alle necessità attuali in vigore.



L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **ASSOCIAZIONE MUSICALE MARIA CANIGLIA**

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ".ETS)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE MUSICALE MARIA CANIGLIA ETS**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente alla registrazione del presente atto.

Alle ore 19:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

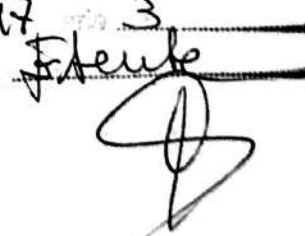
Giuseppe Di Bacco




Il Presidente

Vittorio Masci



Agenzia Provinciale di L'Aquila
UFFICIO PROVINCIALE DI CUIRMONA
Reg. in data 29 OTT 2020
N. 397 3
Totale €
Esatti €


STATUTO

TITOLO I

Art. 1) Costituzione

ASSOCIAZIONE MUSICALE MARIA CANIGLIA, costituita in data
25 settembre 1984 con atto Repertorio N. 40243 Raccolta
N. 6681 C.F. e P.I 00304620669.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Sulmona (Aq) in Vico dei Sardi,
9. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in
Italia e all'Estero uffici direzionali operativi, filiali
e succursali comunque denominate.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle
seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione
e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse
generale;

l'Associazione può svolgere in via secondaria e
strumentale "attività diverse" rispetto all'attività che
costituisce il suo oggetto principale. Tale "attività

Luca C...
Stefano...
Quirino...

Carlo...
Stefano...

diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 comma 1, CTS;

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, dell'opera di lavoratori dipendenti e dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

Art. 6) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo a loro richiesta. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame

Rete Cuneo
 Vito S. Rossi
 Presidente

Paolo B. Bae
 Mario Conzatti

personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La

convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea,

Flora Ceresa
Alessandro Ceresa
Giovanna Tanhupho

Giorgia Bazzani
Giovanna Tanhupho

ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire
il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti
nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea agli argomenti posti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere e
trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene
svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il
verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della
metà più uno degli associati aventi diritto di voto e
delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In
seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei voti espressi dai
presenti, qualunque sia il numero degli associati
intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche
dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre
quarti) degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni
riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle

Stave Cve Cnd
Stave Cve Cnd
Stave Cve Cnd

Stave Cve Cnd
Stave Cve Cnd
Stave Cve Cnd

deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con

Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni

pubbliche e private e con la Pubblica

Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza

pubblica comunque denominate anche mediante

partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di

Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),

Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre

modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di

competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri

componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o

categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di 5 (cinque) membri determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, Vice Presidente, Direttore Artistico, un Segretario-Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o

video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni,
di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio

l'accertamento dell'identità degli intervenuti non
personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il
modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella
riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea agli argomenti posti all'ordine del
giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere
documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene
svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il
verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo
verbale firmato dal Presidente e dal segretario,
trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a
partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il
consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a
tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere
attività o dall'assumere incarichi che per loro natura

siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, è sostituito dal Vice Presidente o eventualmente il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra

triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Libri sociali

L'Associazione ha la tenuta dei seguenti libri sociali: libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Art. 16 Patrimonio

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di

attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 17) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

TITOLO V

Art.18 Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

Art.19 Disposizioni finali

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs.117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il

pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro
Nazionale del Terzo Settore.

FIRMA

Enrico De Bae
Marco Antonio Tedeschi
Deve avere CN
Illegale
Quel che conta è